

**“DECRETO LIQUIDITÀ” E “CURA ITALIA”  
LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

**INDICE**

INDICE.....	1
1. Contesto normativo di riferimento.....	4
2. Misure di supporto alla liquidità .....	5
2.1. Moratoria dei finanziamenti .....	5
2.1.1. Moratoria ai sensi dell’articolo 56 Decreto Cura Italia.....	5
2.1.2. Moratoria ABI (Imprese in ripresa 2.0).....	13
2.1.3. Moratoria <i>ex</i> articolo 13, comma 1, lettera f, Decreto Liquidità [ <i>Si veda anche quanto riportato al successivo paragrafo 2.3 in relazione al Fondo Centrale di Garanzia per le P.M.I.</i> ].....	17
2.1.4. Moratoria <i>ex</i> articolo 9, comma 1, Decreto Liquidità.....	18
2.2. I nuovi finanziamenti con garanzia Sace (Articolo 1 Decreto Liquidità) .....	19
2.3. Fondo Centrale di Garanzia per le P.M.I. (Articolo 13 Decreto Liquidità) ....	26
2.4. Garanzie CDP (Articolo 57 Decreto Cura Italia e Articolo 1, comma 13, Decreto Liquidità).....	38
2.5. Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle .....	42
2.5.1. Fondo (Articolo 6, comma 9 <i>quater</i> , Decreto Legge 269/2003) .....	42
2.5.2. Convenzione (Articolo 6, comma 9 <i>quinquies</i> , Decreto Legge 269/2003).....	43
2.5.3. Comitato (Articolo 6, commi 9 <i>sexies</i> , <i>septies</i> e <i>octies</i> , Decreto Legge 269/2003) .....	44
2.5.4. Garanzie .....	46
2.5.5. Garanzie esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e deliberate sino al 31 dicembre 2020 (Articolo 2, commi 2 e 3, Decreto Liquidità) .....	48
2.5.6. Prossimi <i>steps</i> normativi e ulteriori provvedimenti .....	51
2.6. Contratti bancari: sottoscrizione e comunicazioni in forma semplificata (Articolo 4 Decreto Liquidità).....	51

2.7.	Titoli di credito: sospensione dei termini di scadenza (Articolo 11 Decreto Liquidità).....	53
3.	Misure per la gestione della crisi di impresa .....	54
3.1.	Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Articolo 5 del Decreto Liquidità) .....	54
3.2.	Concordato preventivo e Accordi di ristrutturazione dei debiti (Articolo 9 Decreto Liquidità).....	54
3.2.1.	Misure applicabili ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.....	54
3.2.2.	Misure applicabili ai procedimenti relativi ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti non omologati pendenti alla data del 23 febbraio 2020 .....	55
3.2.3.	Ulteriori misure applicabili ai concordati preventivi “in bianco” e agli accordi di ristrutturazione dei debiti.....	55
3.3.	Disposizioni temporanee in materia di ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle richieste per la dichiarazione dello stato di insolvenza .....	57
3.3.1.	Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle richieste per la dichiarazione dello stato di insolvenza .....	57
3.3.2.	Sospensione del calcolo dei termini previsti dalla Legge Fallimentare per la dichiarazione di fallimento e per l’esercizio delle azioni revocatorie .....	57
4.	Aspetti societari.....	58
4.1.	Sospensione dell’applicazione di alcune norme di diritto societario .....	58
4.1.1.	Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale, di trasformazione e di scioglimento e liquidazione (Articolo 6 del Decreto Liquidità). .....	58
4.1.2.	Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci (Articolo 7 del Decreto Liquidità e Articolo 106 del Decreto Cura Italia).....	58
4.1.3.	Finanziamenti soci (Articolo 8 del Decreto Liquidità) .....	59
5.	Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.....	60
5.1.	Differimento delle udienze e sospensione dei termini .....	60
5.1.1.	Periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020 .....	60
5.1.2.	Periodo 12 maggio 2020 - 30 giugno 2020.....	62
6.	Ulteriori previsioni .....	63
6.1.	Decreto Cura Italia .....	63
6.2.	Decreto Liquidità.....	64

7.	<i>Open issues</i> .....	65
8.	Documentazione di interesse .....	66
8.1.	Documentazione sovranazionale .....	66
8.2.	Documentazione Unione Europea .....	66
8.3.	Documentazione interna .....	67

## 1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In data 17 marzo 2020 e 8 aprile 2020, sono stati emessi, rispettivamente:

- (i) il c.d. “*Decreto Cura Italia*” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, entrato in vigore in pari data 17 marzo 2020, il cui disegno di legge di conversione è già stato oggetto di approvazione, con modificazioni, al Senato della Repubblica ed è all’esame della Camera dei Deputati); e
- (ii) il c.d. “*Decreto Liquidità*” (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, entrato in vigore in data 9 aprile 2020);

i quali introducono nell’ordinamento alcune previsioni finalizzate ad arginare l’impatto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dal punto di vista economico e finanziario.

Vista la rapidità con cui si sono succeduti i summenzionati atti normativi, riteniamo utile sintetizzare le principali misure del Decreto Cura Italia, del Decreto Liquidità e dei relativi provvedimenti attuativi (ove effettivamente già emanati), con particolare riferimento a quelle volte a sostenere la liquidità delle imprese che si concentrano essenzialmente su due strumenti:

- una moratoria straordinaria sui crediti in essere delle micro, piccole e medie imprese;
- un ampio programma di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti, che interessa tutte le classi dimensionali di imprese.

I menzionati decreti legge recano ulteriori previsioni finalizzate ad offrire alle imprese un’adeguata copertura contro gli attuali rischi di mercato, tutelando la continuità aziendale a fronte degli impatti che l’emergenza sanitaria in corso potrebbe avere sulla situazione economica e patrimoniale delle stesse e rafforzando altresì il supporto all’*export* e all’internazionalizzazione.



		Sempre in forza dei suddetti chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono ricorrere alla Moratoria Cura Italia anche le imprese, comunque <i>in bonis</i> , anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.
2.	<b>Finanziatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) banche;</li> <li>(ii) intermediari finanziari <i>ex</i> articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB");</li> <li>(iii) altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.</li> </ul>
3.	<b>Finanziamenti / Affidamenti</b>	<p>La Moratoria Cura Italia si applica esclusivamente ai finanziamenti/affidamenti concessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia e, in particolare, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori [<i>successivi, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)</i>], a quella di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Cura Italia, i cui importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto neanche o in parte fino al 30 settembre 2020;</li> <li>(ii) prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i cui contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, sino al 30 settembre 2020;</li> <li>(iii) mutui, <i>leasing</i> e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in relazione ai quali è prevista             <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) la sospensione sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle relative rate o dei relativi canoni di <i>leasing</i> in scadenza prima del 30 settembre 2020, dovendosi intendere anche la rata in scadenza il 30 settembre inclusa nella moratoria (<i>chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 marzo 2020 con il documento "La moratoria per microimprese e PMI, cosa c'è da sapere"</i>);</li> <li>(b) la dilazione del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti;</li> <li>(c) la facoltà delle imprese di richiedere di sospendere</li> </ul> </li> </ul>



		decreto 16 marzo 1942, n. 267 [“ <b>Legge Fallimentare</b> ”]) e guarentigie (articolo 217 <i>bis</i> Legge Fallimentare) analoghi a quelli erogati in esecuzione o in funzione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione del debito non risultano allo stato essere stati accolti.
5.	<p><b>Decorrenza</b></p> <p><i>(i)</i> <i>Finanziamenti agevolati</i></p> <p><i>(ii)</i> <i>Fondi di terzi</i></p>	<p>Dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del Finanziatore, senza necessità di approvazione o accettazione da parte di quest’ultimo, né della preventiva autorizzazione da parte di eventuali soggetti terzi che abbiano fornito la provvista per il Finanziamento (<i>si veda oltre nella Sezione 6(ii)</i>).</p> <p>Nel caso in cui il Finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore il Finanziatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione, secondo il principio del silenzio assenso.</p> <p>Con riferimento a Finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, la Moratoria Cura Italia è concessa senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché con riferimento a Finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.</p>
6.	<p><b>Garanzia sussidiaria a favore dei Finanziatori</b></p> <p><i>(Sezione speciale FCG PMI)</i></p>	<p>Su richiesta telematica del Finanziatore, con indicazione dell’importo massimo garantito, le misure oggetto della Moratoria Cura Italia sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“<b>FCG PMI</b>”). La sezione speciale garantisce:</p> <p>(i) per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Cura Italia, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;</p> <p>(ii) per un importo pari al 33%, i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 la cui scadenza è prorogata al 30 settembre 2020;</p> <p>(iii) per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di <i>leasing</i> che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi della Moratoria Cura</p>

		<p>Italia.</p> <p>La garanzia della sezione speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) ha natura sussidiaria;</li> <li>(ii) è concessa a titolo gratuito;</li> <li>(iii) copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> sospesi e degli altri finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi prorogati.</li> </ul> <p>Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6% dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.</p> <p>L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari [<i>dai soggetti finanziatori, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)</i>] se siano state avviate, nei 18 mesi successivi al termine della Moratoria Cura Italia, le procedure esecutive in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di relative alle aperture di credito aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;</li> <li>(b) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 prorogati sino al 30 settembre 2020;</li> <li>(c) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di <i>leasing</i> sospesi sino al 30 settembre 2020.</li> </ul> <p>In tal caso, gli intermediari [<i>i soggetti finanziatori, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)</i>] possono inviare al FCG PMI la richiesta di escussione della garanzia corredata da una stima della perdita finale a carico di quest'ultimo. Per la fattispecie di cui all'articolo 56, comma 2, lettera c) (<i>i.e.</i>, mutui, <i>leasing</i> e altri finanziamenti a rimborso rateale), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti ma nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di <i>leasing</i> sospesi sino al 30 settembre 2020. Il FCG PMI, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.</p> <p>Il FCG PMI, verificata la legittimità della richiesta, provvede</p>
--	--	---

		<p>a liquidare in favore della banca [<i>del soggetto finanziatore, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)</i>], entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla sezione speciale e il 33% della perdita finale stimata a carico del FCG PMI.</p> <p>Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del FCG PMI. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il FCG PMI provvede alla corresponsione dell’importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.</p> <p>La garanzia opera in conformità all’autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”). Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Cura Italia possono essere integrate le disposizioni operative del FCG PMI.</p>
<p>7.</p>	<p><b>Effetti sulla classificazione dei crediti</b></p> <p>(i) <i>relazione illustrativa</i></p> <p>(ii) <i>Banca d’Italia</i></p> <p>(iii) <i>EBA</i></p>	<p>Il comma 1 dell’articolo 56 introduce la Moratoria Cura Italia quale misura ideata al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia da COVID-19, formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi dell’articolo 107 TFUE.</p> <p>Nella <u>relazione illustrativa al Decreto Cura Italia</u> si legge che la Moratoria Cura Italia è neutrale rispetto alle qualificazioni dei Finanziatori sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni che ne sono oggetto, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria; si precisa, altresì, che in tale periodo i Finanziatori devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.</p> <p><u>Banca d’Italia</u> ha fornito alcune “<i>Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi</i>” (Comunicazione del 23 marzo 2020), in linea con quanto sopra esposto, chiarendo altresì che il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.</p> <p>L’<u>European Banking Authority (EBA)</u>, nel “<i>Final Report on Payment Moratoria</i>” dello scorso 2 aprile, emanato ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento UE 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 istitutivo</p>

dell' *European Supervisory Authority (European Banking Authority)*, ha inteso fornire "Guidelines" ("Linee Guida EBA") in merito alle misure di moratoria degli obblighi di rimborso di esposizioni creditizie, siano esse concesse su iniziativa legislativa ovvero in via privatistica, ma in ogni caso prima del 30 giugno 2020, con l'intento di fronteggiare la crisi, in primo luogo di liquidità, causata dalla pandemia da COVID-19 dichiarata il 30 gennaio 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

L'EBA motiva il proprio intervento rilevando che le misure in parola sono adottate secondo modalità differenti nelle varie giurisdizioni dell'Unione Europea e che risulta quindi necessario fornire chiarimenti circa l'applicazione della definizione di *default* (a mente dell'articolo 178 del Regolamento UE 575/2013) e alla classificazione di *forbearance* (ai sensi dell'articolo 47b del Regolamento UE 575/2013).

In estrema sintesi, le Linee Guida EBA statuiscono che le moratorie non determinano di per sé sole la classificazione di *forbearance* e la valutazione di *distressed restructuring* conseguente ad un *default*, laddove dette misure siano concesse in forza di una normativa nazionale ovvero se conseguano da intese intercorse tra le principali istituzioni creditizie ed applicabili a livello generalizzato ad un determinato settore economico, in presenza di presupposti preventivamente individuati.

Al contempo l'EBA, pur dichiarandosi favorevole alle iniziative assunte dai singoli Stati membri che siano mosse dall'intento di gestire gli impatti economici negativi causati dalla pandemia da COVID-19 grazie a strumenti che si dimostrino efficaci nell'affrontare le difficoltà di liquidità di breve termine conseguenti alla sospensione o comunque forte limitazione delle attività delle imprese e degli individui, invita le istituzioni creditizie e finanziarie a valutare e misurare le stesse in modo accurato e veritiero; a tale proposito, l'EBA esorta gli operatori a continuare ad osservare le regole prudenziali volte a consentire l'individuazione di quelle situazioni nelle quali il soggetto debitore può trovarsi a dover affrontare crisi non transitorie, ed eventualmente l'insolvenza, classificandole in modo coerente con la normativa di vigilanza.

Le Linee Guida EBA sono finalizzate a:

- (i) individuare le caratteristiche che le moratorie debbono rispettare al fine di non determinare *forbearance classification*;
- (ii) consentire la corretta applicazione dei *prudential*

		<p><i>requirements</i> nel contesto di dette moratorie; e</p> <p>(iii) assicurare che l'adozione di tali misure, latamente "<i>di tolleranza</i>", siano coerentemente ponderate a livello di requisiti di patrimonio di vigilanza.</p> <p>In particolare, le condizioni che le moratorie, <i>ex lege</i> o negoziali, debbono avere al fine di essere considerata <i>general payment moratoria</i> e non qualificarsi invece come <i>forbearance measures</i>, sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) la moratoria deve rappresentare una misura specificamente prevista per contrastare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da COVID-19 (da cui la limitazione di carattere temporale alle moratorie proposte e concesse entro il 30 giugno 2020);</li> <li>(2) la moratoria deve essere applicabile in maniera generalizzata da parte delle istituzioni creditizie e finanziarie (tale condizione non sussisterebbe laddove l'iniziativa fosse di un solo soggetto bancario o finanziario);</li> <li>(3) i beneficiari della moratoria devono essere individuati in categorie sufficientemente ampie e predefinite, senza che rilevi lo specifico merito di credito (in tal senso, mentre le misure in questione non possono essere unicamente rivolte ai soli debitori che già mostravano segnali di crisi o di insolvenza prima della pandemia da COVID-19, possono invece essere limitate ai soggetti <i>performing</i>, con l'ulteriore chiarimento che in caso di applicazione alle esposizioni "<i>deteriorate</i>", <i>forborne</i> o <i>defaulted</i>, la classificazione non è destinata a mutare);</li> <li>(4) la moratoria deve presentare condizioni standardizzate applicabili a tutti i debitori (è però possibile che vi siano moratorie "<i>dedicate</i>" a diverse categorie di debitori, senza che in tal modo si ricada nel <i>forbearance</i>);</li> <li>(5) gli effetti della moratoria devono essere limitati alle date di scadenza dei rimborsi, <i>bullet</i> o <i>amortizing</i>, e al pagamento degli interessi, senza impattare sugli ulteriori termini e condizioni, in particolare sul tasso di interesse (a tale riguardo, l'eventuale garanzia pubblica a supporto della misura emergenziale non è considerata un cambiamento dei termini e delle condizioni del rapporto originario);</li> <li>(6) la moratoria non deve applicarsi ai finanziamenti e agli affidamenti creditizi in generale che siano concessi successivamente all'emanazione del provvedimento o dell'accordo recanti la moratoria (risultano rilevanti alcuni chiarimenti, tra i quali (a) l'utilizzo di linee già in</li> </ol>
--	--	--

		<p>essere e il rinnovo di affidamenti <i>revolving</i> non sono da ritenersi come nuovi rapporti; e (b) la concessione di nuova finanza ad un debitore in moratoria non determina automaticamente la classificazione dell’esposizione così sorta come <i>forborne</i>).</p> <p>L’EBA ribadisce che anche laddove le moratorie concesse non siano qualificabili quali “<i>misure di tolleranza</i>”, ciò tuttavia non solleva le istituzioni bancarie e finanziarie dall’obbligo di valutare con attenzione la qualità del credito delle esposizioni che ne beneficiano, con l’intento di individuare i debitori che versino in una situazione di <i>unlikelihood to pay</i> ai fini della definizione di <i>default</i>.</p> <p>Le Linee Guida EBA chiariscono, altresì, che in caso di modifica del piano di rimborso in forza dell’applicazione della moratoria la valutazione dell’<i>unlikelihood to pay</i> deve essere poi condotta con riferimento al piano di rimborso così rinegoziato.</p> <p>Con uno sguardo rivolto alla fine dell’attuale situazione emergenziale, l’EBA indica che nel valutare l’<i>unlikelihood to pay</i> dei debitori al termine del periodo di moratoria le istituzioni bancarie e finanziarie dovranno prestare particolare attenzione ai seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) se il debitore mostri ritardi nei pagamenti immediatamente dopo tale termine;</li> <li>(b) in caso di applicazione di <i>forbearance measures</i> immediatamente dopo tale termine.</li> </ul> <p>Infine, l’EBA ritiene necessario che le banche e gli intermediari finanziari raccolgano i dati relativi all’ambito di applicazione e agli effetti delle misure in parola al fine di renderli disponibili alle competenti Autorità di vigilanza con l’intento di consentire di svolgere un costante monitoraggio dei reali impatti economici e finanziari della pandemia da COVID-19 e dell’efficacia delle misure adottate.</p>
--	--	---

### 2.1.2. Moratoria ABI (Imprese in ripresa 2.0)

Oltre alla Moratoria Cura Italia, le imprese di seguito indicate possono avvalersi della moratoria prevista dall’“*Accordo per il credito 2019*” (“**Accordo ABI**”), come integrato dall’*addendum* del 6 marzo 2020 (“**Addendum**”) ai sensi del quale è estesa l’applicazione della misura “*Imprese in Ripresa 2.0*” di cui all’Accordo ABI, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate

dall'emergenza epidemiologica “COVID-19” (“**Moratoria ABI**”)<sup>2</sup>.

Di seguito sono schematizzati i principali criteri e condizioni di accesso alla Moratoria ABI:

1.	<b>Imprese beneficiarie</b>	<p>Qualsiasi impresa di qualsiasi settore che soddisfi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) sia una PMI (ai sensi dell'Addendum, anche alle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica “COVID-19”);</li> <li>(ii) al momento della presentazione della domanda non abbia posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni <i>non-performing</i>, ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili, delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</li> </ul>
2.	<b>Finanziatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) banche;</li> <li>(ii) intermediari finanziari <i>ex</i> articolo 106 TUB;</li> </ul> <p>se aderenti all'Accordo ABI (le banche che hanno già aderito all'iniziativa “<i>Imprese in Ripresa</i>” prevista nell'Accordo per il Credito 2015 sono automaticamente considerate aderenti).</p> <p>Resta ferma la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di recedere dall'Accordo ABI in qualsiasi momento.</p>
3.	<b>Finanziamenti</b>  <i>Chiarimenti</i>	<p>I finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) le cui rate non siano scadute da più di 90 giorni;</li> <li>(ii) in relazione ai quali non sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento della scadenza nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse <i>ex lege</i> in via generale</li> </ul> <p><i>(nelle <u>FAQ fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico</u> in data 24 marzo 2020 si evince che possono essere ammessi ai benefici dell'Addendum anche quei finanziamenti che hanno già fruito di sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda);</i></p> <p>possono beneficiare delle seguenti misure:</p>

<sup>2</sup> I primi dati raccolti mostrano che al 3 aprile 2020 sono state presentate domande di moratoria su circa 660.000 prestiti e linee di credito, per un totale di 75 miliardi di debito residuo. Di queste, circa 440.000 posizioni (per 58 miliardi) fanno capo a imprese, mentre la parte restante è relativa alle famiglie. Il dato complessivo riflette sia le moratorie *ex lege* introdotte dal DL n. 18 sia quelle offerte volontariamente dalle banche (Fonte: *Iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria - Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia Paolo Angelini e del Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia Giorgio Gobbi presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario in data 15 aprile 2020*).



		<p>aggiuntive sono valutate dai Finanziatori ai fini di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.</p> <p>Con riferimento alla <b>Proroga della Scadenza</b>, eventuali garanzie aggiuntive, anche nella forma del trasferimento sospensivamente condizionato di un bene immobile secondo previsto dall'articolo 48 <i>bis</i> TUB, sono valutate ai fini di mitigare o annullare l'incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura medesima.</p>
5.	<b>Interessi</b>	<p>Con riferimento alla <b>Sospensione</b>, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di Sospensione può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per i Finanziatori, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione medesima fino a un massimo di 60 punti base. Fermo restando quanto sopra, alle imprese beneficiarie non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dai Finanziatori nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di Sospensione.</p> <p>Con riferimento alla <b>Proroga della Scadenza</b>, il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di Proroga della Scadenza può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario in linea con i maggiori oneri per il Finanziatore connessi alla realizzazione dell'operazione medesima.</p>
6.	<b>Periodo di sospensione</b>	<p>Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.</p> <p>Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per le operazioni di <i>leasing</i>, verrà coerentemente postergato anche l'esercizio di opzione di riscatto.</p>
7.	<b>Proroga della scadenza</b>	<p>Il periodo massimo di Proroga della Scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) per i mutui è definito dalle parti fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;</li> <li>(ii) per il credito a breve termine e per il credito agrario di conduzione è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni;</li> <li>(iii) per i finanziamenti garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato di cui all'articolo 48 <i>bis</i> TUB, resta fermo quanto previsto</li> </ul>



L’articolo 13, comma 1, lettera f) (che sostituisce l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 49, comma 1, lettera f) del Decreto Cura Italia) stabilisce che:

*“per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza”.*

#### **Chiarimenti**

Nelle FAQ fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 24 marzo 2020 si legge la risposta fornita alla seguente domanda:

*“5) Per le operazioni con piano di ammortamento che non rientrano nel perimetro dell’accordo Abi e/o sono concesse ad imprese non in bonis, è possibile richiedere la sospensione delle rate di ammortamento (o della sola quota capitale) prevista dal art. 49 punto f del DL Cura Italia?”*

*R. Dall’entrata in vigore di del DL Cura Italia e fino a sua scadenza, potrà essere presentata al Gestore tale richiesta di sospensione del finanziamento tramite l’Allegato 13 bis. Pertanto, per le imprese con posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e finanziamenti con rate scadute da più di 90 giorni, non dovrà più essere utilizzata la procedura ordinaria per le richieste di prolungamento della durata della garanzia per le imprese in difficoltà (allegato 17). In presenza di evento di rischio precedentemente comunicato, prima di inviare la richiesta con Allegato 13 bis, il soggetto richiedente dovrà procedere alla cancellazione dell’evento”.*

#### **2.1.4. Moratoria ex articolo 9, comma 1, Decreto Liquidità [Si veda anche quanto riportato al successivo paragrafo 3.2]**

Un’ulteriore forma di moratoria prevista dal Decreto Liquidità è quella introdotta dall’articolo 9, comma 1, in forza del quale:

*“I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi”.*

#### **Chiarimenti**

La misura in commento si traduce in una proroga *ex lege* di sei mesi di ciascuno dei termini di adempimento in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, con evidenti riflessi anche sul meccanismo di risoluzione dei concordati ex articolo 186 Legge Fallimentare.

La locuzione generica di “*termini di adempimento*” lascerebbe intendere che siano in essi ricompresi non solo quelli di carattere

pecuniario (rimborso del capitale e pagamento degli interessi relativamente alle esposizioni pregresse oggetto di riscadenzamenti e consolidamenti, ma non anche, a nostro avviso, con riguardo alle linee di credito "commerciali" operative), ma qualsiasi altro adempimento previsto nei piani concordatari e di ristrutturazione (dismissioni di *assets*, operazioni societarie, etc.).

Al fine di conservare il sinallagma contrattuale insito nell'esecuzione dei piani in parola, si ritiene che la proroga debba riguardare anche gli adempimenti che fossero previsti *ex latere creditoris* (ad esempio, erogazione di nuova finanza, ma non anche, sempre ad avviso di chi scrive, quanto al mantenimento di quella che fosse già accordata, anche a mente del disposto di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a) del Decreto Cura Italia).

## 2.2. I NUOVI FINANZIAMENTI CON GARANZIA SACE (ARTICOLO 1 DECRETO LIQUIDITÀ)

Al fine di agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti a favore delle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19, è prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di una garanzia a prima richiesta ("**Garanzia Sace**") emessa da SACE S.p.A. ("**Sace**") a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia che erogino finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

Di seguito sono schematizzati i principali criteri e condizioni di tale garanzia.

1.	<b>Imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace</b>	Imprese con sede in Italia che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza COVID-19, a condizione che: (i) alla data del 31 dicembre 2019 non siano classificate nella categoria delle "imprese in difficoltà", secondo la definizione comunitaria <sup>3</sup> ;
----	--	--

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, "impresa in difficoltà" è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- (i) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- (ii) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

		<p>(ii) alla data del 29 febbraio 2020 non abbiano nei confronti del sistema bancario esposizioni deteriorate<sup>4</sup>, secondo la definizione della normativa europea.</p> <p>La Garanzia Sace è destinata anche alle PMI, ivi inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partite I.V.A., che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al FCG PMI.</p>
2.	<b>Caratteristiche</b>	<p>Garanzia - in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del Finanziamento - a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale per la mitigazione del rischio rilasciata da Sace in favore dei Finanziatori per garantire i nuovi finanziamenti concessi dai Finanziatori medesimi alle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace.</p> <p>Sulle obbligazioni di Sace derivanti dalle Garanzie Sace è accordata di diritto la garanzia dello Stato esplicita, a prima richiesta, senza regresso, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.</p>
3.	<b>Impegno massimo di Sace</b>	<p>Completivamente, fino ad un massimo di Euro 200 miliardi (di cui Euro 30 miliardi destinato al supporto delle PMI).</p>
4.	<b>Termine</b>	<p>31 dicembre 2020.</p>
5.	<b>Obbligazioni garantite</b>	<p>Obbligazioni di pagamento delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace derivanti dai Finanziamenti a titolo di capitale, interessi e oneri accessori.</p>

- (iii) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- (iv) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- (v) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
- (a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
  - (b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

<sup>4</sup> Il paragrafo 145 dell'allegato V delle Norme tecniche di attuazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) definisce esposizioni deteriorate quelle che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi:

- (i) esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni;
- (ii) è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.

<p>6.</p>	<p><b>Commissioni di garanzia</b></p>	<p>Commissioni annuali e pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) quanto alla Garanzie Sace per le PMI (in rapporto all'importo garantito) <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 25 bps p.a. per il primo anno;</li> <li>(b) 50 bps p.a. per il secondo e terzo anno;</li> <li>(c) 100 bps p.a. per il quarto, quinto e sesto anno;</li> </ul> </li> <li>(ii) quanto alla Garanzie Sace per tutte le altre delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace (in rapporto all'importo garantito) <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 50 bps p.a. per il primo anno;</li> <li>(b) 100 bps p.a. per il secondo e terzo anno;</li> <li>(c) 200 bps p.a. per il quarto, quinto e sesto anno.</li> </ul> </li> </ul>
<p>7.</p>	<p><b>Importo massimo garantito</b></p>	<p>L'importo massimo garantito dalla Garanzia Sace sarà pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>90%</b> dell'importo di tempo in tempo residuo del Finanziamento per le delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato sino ad Euro 1,5 miliardi;</li> <li>(ii) <b>80%</b> dell'importo di tempo in tempo residuo del Finanziamento per le delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace con più di 5.000 dipendenti in Italia o con fatturato compreso tra Euro 1,5 miliardi ed Euro 5 miliardi;</li> <li>(iii) <b>70%</b> dell'importo di tempo in tempo residuo del Finanziamento per le delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace con fatturato superiore a Euro 5 miliardi.</li> </ul> <p>Per le delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace con più di 5.000 dipendenti e con fatturato superiore ad Euro 1,5 miliardi che rivestano particolare importanza strategica in Italia (<i>i.e.</i>, contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro e peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica), le predette percentuali di importo massimo garantito dalla Garanzia Sace possono essere elevate (non oltre il 90%) con decreto <i>ad hoc</i> del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, e con indicazione di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace in relazione alle aree e ai profili "strategici".</p>

		Qualora l'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace faccia parte di un gruppo, i predetti valori di fatturato e numero di dipendenti vanno considerati su base consolidata.
8.	Procedura	<p>(i) Procedura semplificata per imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace con meno di 5.000 dipendenti e con fatturato inferiore ad Euro 1,5 miliardi (sulla base dei dati di bilancio ovvero, in assenza del bilancio approvato, dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità):</p> <p>(a) l'impresa interessata presenta una richiesta di Finanziamento presso un Finanziatore (che può fungere anche da <i>arranger</i> in operazioni di prestito in <i>pool</i> con altri Finanziatori);</p> <p>(b) in caso di esito positivo della delibera di concessione del Finanziamento, il Finanziatore trasmette la richiesta di emissione della Garanzia Sace a Sace, che - verificando l'esito positivo del processo deliberativo del Finanziatore - concede la Garanzia Sace, emettendo il codice univoco del Finanziamento e della Garanzia Sace;</p> <p>(c) il Finanziatore eroga il Finanziamento.</p> <p>(ii) Procedura ordinaria per imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace diverse da quelle di cui al punto (i):</p> <p>(a) in aggiunta a quanto previsto per la procedura semplificata, la concessione della Garanzia Sace è subordinata ad apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo in considerazione il ruolo strategico che l'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace riveste (<i>i.e.</i>, contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto su livelli occupazionali e mercato del lavoro e peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica).</p> <p>Sace ha pubblicato nel corso del mese di aprile un documento dal titolo “<i>Emergenza Covid-19 -Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche – Come ottenere la garanzia ?</i>” (“<b>Linee Guida Sace-Covid-19</b>”).</p> <p>A livello di procedura si chiarisce che potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti indicati (ai fini di tale verifica, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 1</p>

*Chiarimenti*

		<p>del Decreto Liquidità ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima sia parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano).</p> <p>La Banca d’Italia, con la Comunicazione del 10 aprile 2020, ha raccomandato agli intermediari di continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio, calibrando la profondità e l’intensità dei controlli da condurre a fini di adeguata verifica. Con riferimento ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, le banche dovranno valutare – sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso – che i fondi siano effettivamente destinati a fornire le imprese della provvista necessaria a far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva.</p> <p>A questo fine potrebbero essere considerate modalità di tracciamento dei finanziamenti erogati, quali l’obbligo di convogliare i finanziamenti con garanzia pubblica su conti dedicati. Queste misure agevolerebbero i controlli a posteriori sul rispetto dell’obbligo di destinazione dei flussi finanziari previsto dalla legge e permetterebbero azioni di rivalsa in caso di falsa dichiarazione.</p>
<p>9.</p>	<p><b>Finanziatori</b></p> <p><i>Chiarimenti</i></p>	<p>(i) banche nazionali e internazionali;</p> <p>(ii) istituzioni finanziarie nazionali e internazionali; e</p> <p>(iii) altri soggetti, abilitati all’esercizio del credito in Italia.</p> <p>Per quanto il testo dell’articolo 1 del Decreto Liquidità non chiarisca ulteriormente la natura dei soggetti finanziatori, dalle stesse <u>Linee Guida Sace-Covid-19</u>, sembra evincersi che possano essere inclusi nel novero dei Finanziatori anche le imprese di assicurazioni, FIA italiani e dell’Unione Europea (c.d. “fondi di credito”), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., SACE S.p.A., Poste Italiane S.p.A. relativamente ai servizi di bancoposta e i veicoli di cartolarizzazione “130”.</p>
<p>10.</p>	<p><b>Finanziamenti garantiti</b></p>	<p>Possono essere garantiti dalla Garanzia Sace solo i “<i>nuovi finanziamenti</i>”, ossia i finanziamenti concessi da un Finanziatore ad un’impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità sotto qualsiasi forma.</p> <p>I Finanziamenti devono, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche.</p>

		<p>(i) <b>Importo:</b> non superiore al maggiore tra</p> <p>(a) il 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale<sup>5</sup>;</p> <p>(b) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio (in caso di imprese che abbiano avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si farà riferimento al costo del personale atteso per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa);</p> <p>valori da comunicarsi da parte dell'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace al Finanziatore.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'importo massimo del Finanziamento si farà riferimento:</p> <p>(1) al valore del fatturato e ai costi del personale in Italia;</p> <p>(2) nel caso in cui l'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace faccia parte di un gruppo, ai valori di fatturato e ai costi del personale considerati su base consolidata;</p> <p>(3) nel caso in cui l'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace o il relativo gruppo di appartenenza abbiano in essere più Finanziamenti o da altra garanzia pubblica, gli importi di tali prestiti si cumulano.</p> <p>(ii) <b>Scopo:</b> il Finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace.</p> <p>(iii) <b>Durata:</b> non superiore a 6 anni, con possibilità di un preammortamento fino a 24 mesi.</p> <p>(iv) <b>Costi:</b> le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e i costi complessivi del Finanziamento coperti dalla Garanzia Sace devono essere inferiori ai costi applicati dal/dai soggetti</p>
--	--	--

<sup>5</sup> Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

	<i>Chiarimenti</i>	<p>eroganti per operazioni analoghe ma prive della Garanzia Sace. Il minor costo deve essere documentato e attestato dal legale rappresentante dei Finanziatori ed effettivamente applicato all'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace.</p> <p>Le <u>Linee Guida Sace-Covid-19</u> esplicitano che la garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti.</p>
11.	<b>Covenant dei Finanziatori verso Sace</b>	<p><b><u>Evidenza del maggior importo:</u></b> il Finanziatore deve dimostrare che, successivamente alla concessione del Finanziamento, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti dell'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità (al netto di eventuali rimborsi intervenuti tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e la data di concessione del Finanziamento in conformità agli accordi contrattuali in essere tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità).</p> <p><b><u>Obbligo informativo:</u></b> il Finanziatore dovrà fornire a Sace un rendiconto periodico (con contenuti, cadenza e modalità di trasmissione che saranno indicati da Sace) al fine di dare evidenza del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace e del Finanziatore degli impegni e delle condizioni previsti nell'articolo 1 del Decreto Liquidità.</p>
12.	<b>Covenant delle imprese beneficiarie finali della Garanzia Sace</b>  <i>Chiarimenti</i>	<p>L'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace assume i seguenti impegni:</p> <p>(i) <b><u>distribuzioni / riacquisto azioni:</u></b> l'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace si impegna - per sé e per qualsiasi altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo - a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;</p> <p>(ii) <b><u>livelli occupazionali:</u></b> l'impresa beneficiaria finale della Garanzia Sace si impegna a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</p> <p>Le <u>Linee Guida Sace-Covid-19</u> chiariscono che le imprese che beneficiano della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 2020 a partire dalla data di emanazione del Decreto Liquidità; il <i>wording</i> utilizzato dal legislatore ("...non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020") parrebbe legittimare la distribuzione o il riacquisto già deliberati.</p>

13.	<b>Prossimi step</b>	<p>L'efficacia delle previsioni che regolano l'emissione della Garanzia Sace sopra riportata è subordinata all'approvazione della <b>Commissione Europea</b> ai sensi dell'articolo 108 TFUE [Si veda la <i>Comunicazione della Commissione Europea, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, 3 aprile 2020</i>].</p> <p>Ulteriori linee guida di <b>Sace</b> relativamente alla procedura di emissione della Garanzia Sace e del rendiconto periodico che dovrà fornire il Finanziatore, ad integrazione delle Linee Guida Sace-Covid-19.</p> <p><b>Legge di conversione</b> del Decreto Liquidità (<i>iter</i> parlamentare in fase iniziale).</p> <p>Sono, inoltre, previsti i seguenti ulteriori provvedimenti:</p> <p>Decreto del <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b> (eventuale) per disciplinare ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi per l'emissione della Garanzia Sace.</p> <p>In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un "<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i>", condizioni e requisiti possono essere conseguentemente adeguati con decreto del <b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>, di concerto con il <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>.</p>
-----	----------------------	--

### 2.3. FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE P.M.I. (ARTICOLO 13 DECRETO LIQUIDITÀ)

L'articolo 13 del Decreto Liquidità introduce, fino al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 17 dicembre 2020, come era previsto dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia), un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ("**FCG PMI**"), in deroga alla disciplina ordinaria. L'articolo rafforza ulteriormente - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione "*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01*", integrata con la Comunicazione *C(2020) 2215 final*) - la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti, il quale ultimo articolo viene, per coordinamento, abrogato (comma 12).

Si segnala che il disegno di legge di conversione, con modificazioni del Decreto Cura Italia, anche in ragione dell'intervenuta abrogazione dell'articolo 49 del Decreto Cura Italia sopra menzionato, non ne prevede la conversione. Alla luce di quanto sopra, salvo l'introduzione di una espressa norma che disciplini gli

effetti transitori della norma abrogata e non convertita, la stessa decadrà *ex tunc*.

Di seguito è riportato uno schema che descrive i principali meccanismi di funzionamento della garanzia rilasciata dal FCG PMI (“**Garanzia FCG PMI**”).

<p>1.</p>	<p><b>Beneficiari finali</b></p>	<p>PMI e imprese aventi fino a 499 dipendenti (<i>Mid-cap</i>).</p> <p>Ai sensi della lettera g) del comma 1, sono incluse anche le imprese (PMI e imprese aventi fino a 499 dipendenti) che:</p> <p>(i) alla data della richiesta della Garanzia FCG PMI, presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “<i>inadempienze probabili</i>” o “<i>scadute o sconfinanti deteriorate</i>” (ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni), purché la predetta classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020; o</p> <p>(ii) in data successiva al 31 dicembre 2019:</p> <p>(a) sono state ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 <i>bis</i> Legge Fallimentare;</p> <p>(b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182 <i>bis</i> Legge Fallimentare; o</p> <p>(c) hanno presentato un piano attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), Legge Fallimentare;</p> <p>purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, cumulativamente:</p> <p>(1) le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate; e</p> <p>(2) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione; e</p> <p>(3) la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47 <i>bis</i>, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento (UE) 575/2013 Del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.</p> <p>Ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che</p>
-----------	----------------------------------	---

		<p>sia trascorso 1 anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione<sup>6</sup> o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 <i>bis</i>, comma 6, lettera b) del Regolamento (UE) 575/2013.</p> <p>Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.</p>
2.	<b>Garanzia FCG PMI</b>	Garanzia a titolo gratuito (si ricorda che la disciplina ordinaria prevista dalle "Disposizioni Operative del Fondo", approvate con D.M. 13 febbraio 2019, prevede invece il versamento, a pena di decadenza dell'intervento dello stesso, di una commissione "una tantum").
3.	<b>Importo massimo garantito</b>	L'importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea, ad Euro 5 milioni (secondo la disciplina ordinaria, l'importo massimo garantito per beneficiario finale è di Euro 2,5 milioni per la garanzia diretta, per la controgaranzia e per la riassicurazione <sup>7</sup> ).
4.	<b>Termine</b>	Fino al 31 dicembre 2020 (anziché fino al 17 dicembre 2020, come era previsto dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia).
5.	<b>Percentuale di copertura</b>	<b>Garanzia FCG PMI in forma diretta:</b> la percentuale di copertura innalzata, anche mediante il concorso con le sezioni speciali del FCG PMI, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della

<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 575/2013, per "misura di concessione" si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (articolo 47-ter). Inoltre, il medesimo Regolamento, all'articolo 47-bis, definisce le condizioni in presenza delle quali si hanno esposizioni deteriorate (comma 3). Al cessare di tali condizioni, le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate (comma 6, lettera a)). Ciò, secondo la normativa europea avviene se, contestualmente, si verificano le seguenti ulteriori condizioni: se è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate (comma 6, lettera b)) e se, dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza (comma 6, lettera c)). Il rimborso integrale alla scadenza non deve essere considerato verosimile a meno che il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi: a) l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata; b) l'importo cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato (Fonte: *Dossier Senato della repubblica e Camera dei Deputati del 15 aprile 2020 - D.L. 23/2020 - A.C. 246*).

<sup>7</sup> Si ricorda che il FCG PMI opera sotto forma di **garanzia diretta** concessa dai soggetti finanziatori (banche, intermediari finanziari, etc.) alle PMI (soggetti beneficiari), nonché sotto forma di controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti.

Per **controgaranzia** in senso proprio, si intende la garanzia concessa dal FCG PMI a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore, nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore (cd. doppio default). La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto.

Per **riassicurazione**, si intende la garanzia concessa dal FCG PMI a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita. Il reintegro da parte del FCG PMI avviene dunque nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

		<p>Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.</p> <p><b>Garanzia in forma di riassicurazione:</b> la percentuale di copertura innalzata, anche, mediante il concorso con le sezioni speciali del FCG PMI, al 100% dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate</p> <p>(i) non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE; e</p> <p>(ii) non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.</p> <p>Fino all'ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE e, successivamente alla stessa, per le operazioni non aventi le caratteristiche di durata e di importo di cui al Decreto Liquidità le percentuali di copertura sono:</p> <p>(a) dell'80% per la garanzia diretta; e</p> <p>(b) del 90% per cento per la riassicurazione.</p> <p><i>(Si veda anche nel presente documento: Operazioni di rinegoziazione del debito, Garanzie su portafogli di finanziamenti, Garanzia per nuovi finanziamenti entro Euro 25.000, Garanzie per nuovi finanziamenti per imprese con ricavi inferiori ad Euro 3.200.000).</i></p>
6.	<b>Durata operazioni finanziarie garantite</b>	<p>Operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.</p> <p><i>(Si veda anche nel presente documento la Garanzia FCG PMI per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari di cui al punto relativo alla Possibilità di cumulo).</i></p>
7.	<b>Importo delle operazioni finanziarie garantite dalla Garanzia FCG PMI</b>	<p>L'importo totale delle operazioni finanziarie garantite dalla Garanzia FCG PMI non può superare, alternativamente:</p> <p>(i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;</p> <p>(ii) il 25% del fatturato totale del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI nel 2019;</p> <p>(iii) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole</p>

		<p>e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario finale della Garanzia FCG PMI ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.</p>
8.	<p><b>Operazioni di rinegoziazione del debito</b></p> <p><i>Chiarimenti</i></p>	<p>Ai sensi della lettera e) del comma 1 sono ammissibili alla Garanzia FCG PMI anche i finanziamenti erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI:</p> <p>(i) nella misura dell’80% per la garanzia diretta; e</p> <p>(ii) nella misura del 90% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia per la riassicurazione, a condizione che le garanzie rilasciate da questi ultimi non superino la percentuale massima di copertura dell’80%;</p> <p>purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario finale della Garanzia FCG PMI di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.</p> <p>La misura in parola era fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio.</p> <p>Si segnala che il <u>Consiglio di Gestione del FCG PMI</u> ha deliberato in data 19 marzo 2020, con riferimento all’abrogato articolo 49, comma 1, lettera d) del Decreto Cura Italia, sostituito dal pressoché identico articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità, di <i>“applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine), già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo, dato che questa fattispecie è l’unica, ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, a non essere ammissibile alla garanzia del Fondo”</i>.</p> <p>Allo stato attuale non vi sono disposizioni atte a dotare le operazioni in parola di privilegi (articolo 111 e articolo 182 <i>quater</i> e <i>quinquies</i> Legge Fallimentare) e guarentigie (articolo 217 <i>bis</i> Legge Fallimentare) analoghi a quelli erogati in esecuzione o in funzione di concordati preventivi e di accordi di ristrutturazione del debito non risultano allo stato essere stati accolti; la questione sarà verosimilmente oggetto delle proposte di emendamenti analogamente a</p>

		<p>quanto accaduto nel corso dell’<i>iter</i> di conversione in legge del Decreto Cura Italia (si vedano i <i>Chiarimenti</i> forniti al paragrafo 2.1.1, punto 4).</p> <p>Pare utile richiamare la copiosa giurisprudenza in tema di illiceità delle operazioni di ripianamento di debiti pregressi bancari con altri finanziamenti garantiti in tema di mutui fondiari (Corte di Cassazione, 10 febbraio 2020 n. 3024, che segue il solco già tracciato con l’ordinanza del 5 agosto 2019 n. 20896, seguita poi dalla pronuncia del 30 agosto 2019 n. 21850); ulteriore problematica è rappresentata dal caso in cui i debiti rinegoziati siano rappresentati da somme per interessi calcolati in maniera anatocistica o addirittura con applicazione di interessi usurari, ripianando, pertanto, un debito illegittimo/illecito con un finanziamento a garanzia dello Stato (Tribunale Treviso, 11 novembre 2019; Tribunale Pescara 27 giugno 2018 n. 969; Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14 ottobre 2011).</p>
<p>9.</p>	<p><b>Operazioni di sospensione / allungamento dei finanziamenti garantiti</b></p> <p><i>Chiarimenti</i></p>	<p>Ai sensi della lettera f) del comma 1 per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del FCG PMI, la durata della garanzia del FCG PMI è estesa di conseguenza.</p> <p>Si rimanda a quanto già scritto nel paragrafo 2.1.3 quanto alle operazioni con piano di ammortamento che non rientrano nel perimetro dell’Accordo ABI e/o sono concesse ad imprese non <i>in bonis</i>.</p> <p>Secondo la disciplina ordinaria, la richiesta di prolungamento della durata della garanzia può essere presentata solo a date condizioni, come in caso di allungamento della durata del finanziamento per beneficiari finali in stato di temporanea difficoltà (ad. es., rate scadute e non pagate, sconfinamenti).</p> <p>Risulta da chiarire se, a seguito della deroga disposta dalla lettera f), il prolungamento automatico della garanzia abbia un effetto preclusivo all’apertura di nuovi interventi in garanzia del FCG PMI fino all’estinzione del debito sospeso, come previsto dalla disciplina ordinaria (secondo la disciplina ordinaria, a seguito della richiesta di prolungamento, non sono ammesse all’intervento del FCG PMI nuove operazioni finanziarie a favore del beneficiario finale, fino alla comunicazione al Gestore del FCG PMI della regolare estinzione dell’operazione finanziaria per la quale è stato richiesto il prolungamento).</p>

10.	<b>Garanzie per finanziamenti già erogati</b>	<p>Ai sensi della lettera p) del comma 1, la Garanzia FCG PMI può essere rilasciata anche per operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.</p> <p>In tali casi, il Finanziatore deve trasmettere al gestore del FCG PMI una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse che verrà applicata sul Finanziamento garantito per effetto della concessione della Garanzia FCG PMI.</p>
11.	<b>Garanzie su portafogli di finanziamenti<sup>8</sup></b>	<p>Ai sensi della lettera l) del comma 1, per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano di ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal FCG PMI può essere elevata al 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del FCG PMI, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20% da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un <i>rating</i>, determinato dal soggetto richiedente (<i>i.e.</i>, beneficiario diretto della Garanzia FCG PMI) sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione <i>Standard's and Poor's</i>, sono applicate le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato ad Euro 500 milioni;</li> <li>(ii) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dall'articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Liquidità e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;</li> <li>(iii) i Beneficiari Finali FCG PMI sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del FCG PMI;</li> <li>(iv) il punto di stacco e lo spessore della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando</li> </ul>

<sup>8</sup> Secondo quanto previsto nel documento "Modalità operative relative alla Garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti", "Portafoglio di finanziamenti" è un insieme di finanziamenti, riferiti ai soggetti beneficiari, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.

		<p>la probabilità di <i>default</i> calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;</p> <p>(v) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti;</p> <p>(vi) la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal FCG PMI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 15% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;</p> <p>(vii) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il FCG PMI copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;</p> <p>(viii) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto FCG PMI per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.</p>
<p>12.</p>	<p><b>Garanzia per nuovi finanziamenti entro Euro 25.000</b></p>	<p>Ai sensi della lettera m) del comma 1, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla Garanzia FCG PMI, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB e dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti:</p> <p>(i) prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;</p> <p>(ii) abbiano una durata fino a 72 mesi;</p> <p>(iii) abbiano un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra</p>

		<p>idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore ad Euro 25.000,00.</p> <p>Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto dalla Garanzia FCG PMI, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e la data di concessione del finanziamento in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità ovvero per decisione autonoma del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI. Nei casi di cessione o di affitto d'azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.</p> <p>In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente (<i>i.e.</i>, beneficiario diretto della Garanzia FCG PMI) applica all'operazione finanziaria, a seconda dei casi, un tasso di interesse (nel caso di garanzia diretta) o un premio complessivo di garanzia (nel caso di riassicurazione) che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20%.</p> <p>In tale caso l'intervento del FCG PMI è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore (<i>i.e.</i>, beneficiario diretto della Garanzia FCG PMI) eroga il finanziamento coperto dalla Garanzia FCG PMI, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del FCG PMI medesimo.</p>
<p>13.</p>	<p><b>Garanzie per nuovi finanziamenti per beneficiari finali con ricavi inferiori ad</b></p>	<p>Ai sensi della lettera n) del comma 1, in favore di Beneficiari Finali FCG PMI con ammontare di ricavi non superiore ad Euro 3.200.000, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la</p>

	<p><b>Euro 3.200.000</b></p>	<p>Garanzia FCG PMI di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), Decreto Liquidità può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.</p> <p>La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI.</p> <p>Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto dalla Garanzia FCG PMI, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore (<i>i.e.</i>, beneficiario diretto della Garanzia FCG PMI) nei confronti del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e quella di concessione del finanziamento in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità ovvero per decisione autonoma del beneficiario finale della Garanzia FCG PMI.</p> <p>Le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al FCG PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa.</p>
<p>14.</p>	<p><b>Istruttoria</b></p>	<p>Fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2017, n. 157 (<i>Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al FCG PMI per PMI e articolazione delle misure di garanzia</i>) e salvo per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, lettera m), Decreto Liquidità, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del FCG PMI riportate nell'allegato al decreto Ministero dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49<sup>9</sup>.</p>

<sup>9</sup> Ai sensi della parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del FCG PMI riportate nell'allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49: "Il modello di valutazione presenta una struttura modulare composta dai seguenti moduli informativi:

		<p>Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.</p> <p>Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziaria ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati sul FCG PMI sono corretti in funzione dei dati di Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del FCG PMI al momento della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia.</p> <p>Per le imprese che accedono al FCG PMI, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.</p> <p>Con riferimento alla Comunicazione del 10 aprile 2020 di Banca d'Italia in punto di obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio si rimanda al paragrafo 2.2 punto 8.</p>
15.	<b>Commissioni</b>	Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2017, n. 157.
16.	<b>Adempimenti amministrativi</b>	Sono prorogati di 3 mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite

(a) *modulo economico – finanziario: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario.*

(b) *modulo andamentale: fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, approfondendo la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.*

*A questi si aggiunge un ulteriore blocco informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale e dei soci.*

*La valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario finale è il risultato dell'analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati."*

		dalla garanzia del FCG PMI.
17.	<b>Possibilità di cumulo</b>  <i>Chiarimenti</i>	<p>Ai sensi della lettera i) del comma 1, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000,00, la Garanzia FCG PMI può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.</p> <p>L'intervento in esame consentirebbe dunque di cumulare garanzie, anche ipotecarie, in deroga ai limiti indicati dalla normativa ordinaria.</p> <p><i>(Si veda anche: Garanzie per nuovi finanziamenti per beneficiari finali con ricavi inferiori ad Euro 3.200.000).</i></p>
18.	<b>Ulteriori previsioni</b>	<p><b>Confidi</b></p> <p>Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del FCG PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.</p> <p><b>Portafogli di <i>minibond</i></b></p> <p>Le garanzie di cui all'articolo 39 (<i>Misure per le micro, piccole e medie imprese</i>), comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di <i>minibond</i>, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del FCG PMI, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del FCG PMI, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del FCG PMI.</p> <p><b>Operatori di microcredito</b></p> <p>Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 TUB, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento - e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del FCG PMI e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito - della garanzia del FCG</p>

		<p>PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.</p> <p><b>Imprese agricole e della pesca</b></p> <p>Le disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Liquidità, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca.</p>
19.	<b>Prossimi step</b>	<p>L’efficacia delle previsioni che regolano la Garanzia FCG PMI, come sopra meglio descritto, è subordinata all’approvazione della <b>Commissione Europea</b> ai sensi dell’articolo 108 TFUE. [Si veda la <i>Comunicazione della Commissione Europea, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, 3 aprile 2020</i>]</p> <p><b>Legge di conversione del Decreto Cura Italia</b> (disegno di legge di conversione approvato, con modificazioni, al Senato della Repubblica ed in esame alla Camera dei Deputati): l’articolo 49 del Decreto Cura Italia non sarà convertito in quanto <i>medio tempore</i> abrogato dal Decreto Liquidità (e, pertanto, salvo la previsione normativa espressa dell’efficacia transitoria degli effetti già prodottisi, con decadenza <i>ex tunc</i>).</p> <p><b>Legge di conversione del Decreto Liquidità</b> (<i>iter</i> parlamentare in fase iniziale).</p>

**2.4. GARANZIE CDP (ARTICOLO 57 DECRETO CURA ITALIA E ARTICOLO 1, COMMA 13, DECRETO LIQUIDITÀ)**

Un ulteriore strumento a supporto delle imprese è previsto, rispettivamente, dall’articolo 57 del Decreto Cura Italia e dall’articolo 1, comma 13, del Decreto Liquidità ed è costituito dalla concessione della garanzia dello Stato - in conformità alla normativa dell’Unione Europea - (“**Garanzia Stato**”) su esposizioni assunte o da assumere da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”).

Di seguito sono schematizzati i principali criteri e condizioni di tale garanzia.

		<b>Articolo 57 Decreto Cura Italia</b>	<b>Articolo 1, comma 13 Decreto Liquidità</b>
1.	<b>Beneficiari finali della Garanzia</b>	Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato	Imprese con sede in Italia che hanno sofferto una

	<b>Stato</b>	a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, operanti in settori individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 57, comma 2, Decreto Cura Italia, e che non hanno accesso alla garanzia del FCG PMI.	riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
2.	<b>Beneficiario Garanzia Stato</b>	CDP.	CDP.
3.	<b>Garanzia Stato</b>	Garanzia dello Stato a favore di CDP a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata, irrevocabile e conforme alla normativa di riferimento dell'Unione Europea.	Garanzia dello Stato a favore di CDP a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile e conforme alla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio, nonché alla normativa dell'Unione Europea.
4.	<b>Obbligazioni garantite dalla Garanzia Stato</b>	Esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore dei Finanziatori che concedano i Finanziamenti ai beneficiari finali della Garanzia Stato.	Esposizioni assunte o da assumere da parte di CDP entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, sui Finanziamenti.
5.	<b>Data ultima Obbligazioni garantite dalla Garanzia Stato</b>	---	Garanzia concessa su Obbligazioni garantite dalla Garanzia Stato assunte o da assumere da parte di CDP entro il 31 dicembre 2020.
6.	<b>Importo massimo garantito dalla Garanzia Stato</b>	L'importo massimo garantito dalla Garanzia Stato sarà pari all'80% dell'Obbligazione garantita dalla Garanzia Stato.	È previsto il limite complessivo massimo di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Liquidità ( <i>i.e.</i> , Euro 200 miliardi, di cui Euro 30 miliardi destinato al supporto di PMI, ivi inclusi

			i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partite I.V.A. che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al FCG PMI).
7.	<b>Procedura relativa alla Garanzia Stato</b>	<p>Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico:</p> <p>(i) sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della Garanzia Stato;</p> <p>(ii) è stabilita la procedura di escussione della Garanzia Stato; e</p> <p>(iii) sono individuati i settori nei quali operano i beneficiari finali della Garanzia Stato, assicurando, comunque, complementarietà con il FCG PMI.</p>	La Garanzia Stato può essere concessa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla normativa dell'Unione Europea.
8.	<b>Commissioni</b>	Commissioni da pagarsi da parte di CDP per l'accesso alla Garanzia Stato le quali andranno ad alimentare il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a copertura delle Garanzie Stato.	---
9.	<b>Esposizioni CDP</b>	Esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in relazione ai Finanziamenti.	Esposizioni assunte o da assumere da parte di CDP entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, sui Finanziamenti e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei Finanziatori di

			nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolarmente liberato per effetto delle garanzie stesse.
10.	<b>Finanziatori</b>	Banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.	Banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
11.	<b>Finanziamenti</b>	Finanziamenti sotto qualsiasi forma ai Beneficiari finali della Garanzia Stato.	Portafogli di finanziamenti concessi in qualsiasi forma dai Finanziatori ai beneficiari finali della Garanzia Stato.  La norma precisa che deve trattarsi di nuovi finanziamenti erogati in funzione dell'ammontare del capitale regolarmente liberato per effetto delle garanzie rilasciate da CDP.
12.	<b>Prossimi normativi</b> <i>step</i>	<p>Legge di conversione del Decreto Cura Italia (disegno di legge di conversione approvato, con modificazioni, al Senato della Repubblica ed in esame alla Camera dei Deputati).</p> <p>Legge di conversione del Decreto Liquidità (<i>iter</i> parlamentare in fase iniziale).</p> <p>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico [<i>si veda il punto 7.</i>]</p> <p>Approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE (ove applicabile). [<i>Si veda la Comunicazione della Commissione</i></p>	<p>Legge di conversione del Decreto Liquidità (<i>iter</i> parlamentare in fase iniziale).</p> <p>Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze [<i>si veda il punto 7.</i>]</p> <p>Approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE (ove applicabile). [<i>Si veda la Comunicazione della Commissione Europea, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, 3 aprile 2020</i>]</p>

		<i>Europea, Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, 3 aprile 2020</i>	
--	--	--	--

## 2.5. MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'ESPORTAZIONE, ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia, l'articolo 2 del Decreto Liquidità introduce alcune modifiche all'articolo 6 (*Trasformazione della Sace in società per azioni*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 recante "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, sono apportate le seguenti modificazioni*" ("**Decreto Legge 269/2003**").

L'articolo 2 del Decreto Liquidità, inoltre, abroga espressamente l'articolo 53 del Decreto Cura Italia.

Alla luce della complessità della disciplina, di seguito sono schematizzate le principali previsioni introdotte dall'articolo 2 del Decreto Liquidità.

### 2.5.1. Fondo (Articolo 6, comma 9 *quater*, Decreto Legge 269/2003)<sup>10</sup>

A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6 Decreto Legge 269/2003 ("**Fondo**").

Tale Fondo è alimentato con i premi riscossi da Sace per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al netto delle commissioni trattenute da Sace, come determinate dalla Convenzione.

I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto Fondo.

La gestione del Fondo è affidata a Sace che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze impartisce indirizzi a Sace sulla gestione del Fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma

<sup>10</sup> Comma sostituito dall'articolo 2 del Decreto Liquidità.

9 *bis*, Decreto Legge 269/2003, confluiscono nel Fondo.

**2.5.2. Convenzione (Articolo 6, comma 9 *quinquies*, Decreto Legge 269/2003)<sup>11</sup>**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Sace disciplinano con **convenzione**, di durata **decennale**, approvata con delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ("CIPE"), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei Conti ("**Convenzione**"):

- (i) lo svolgimento da parte di Sace dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi dell'articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003;
- (ii) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di Sace quando non è prevista l'Autorizzazione Preventiva (come di seguito definita);
- (iii) la gestione, anche per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di Sace e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;
- (iv) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da Sace, nonché la remunerazione della garanzia stessa;
- (v) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di Sace relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;
- (vi) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di Sace al Comitato e al CIPE, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003;

---

<sup>11</sup> Comma sostituito dall'articolo 2 del Decreto Liquidità.

- (vii) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell’assunzione e gestione degli impegni di cui all’articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003;
- (viii) le modalità di gestione da parte di Sace del Fondo e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- (ix) le modalità di trasferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze dei premi riscossi da Sace per conto di questo ai sensi dell’articolo 6, comma 9 *quater*, Decreto Legge 269/2003, al netto delle commissioni trattenute da Sace, e la determinazione delle suddette commissioni;
- (x) l’eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

### 2.5.3. Comitato (Articolo 6, commi 9 *sexies*, *septies* e *octies*, Decreto Legge 269/2003)<sup>12</sup>

#### NOMINA

È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il “*Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione*” (il “**Comitato**”).

Il Comitato è:

- (i) copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro (o da un suo delegato) e dal Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; ed
- (ii) è composto da sei membri (oltre i copresidenti), nominati, ivi inclusi i rispettivi supplenti (che, in caso di impedimento, li sostituiscono), con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (“**Decreto di Nomina Componenti Comitato**”), sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente
  - (a) dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  - (b) dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  - (c) dal Ministero dell’Interno;
  - (d) dal Ministero dello Sviluppo Economico;
  - (e) dal Ministero della Difesa; e
  - (f) dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e

<sup>12</sup> Commi sostituiti dall’articolo 2 del Decreto Liquidità.

privati secondo le materie all’ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell’ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all’I.V.A.S.S. su specifiche questioni ed operazioni.

Il Comitato, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni.

#### FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato (“**Decreto Funzionamento Comitato**”).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - assicura le funzioni di segreteria del Comitato.

La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti.

Dall’istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

#### FUNZIONI

Il Comitato, su proposta di Sace:

- (i) delibera
  - (a) il piano annuale di attività di cui all’articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003, che definisce l’ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l’importo delle operazioni da sottoporre all’Autorizzazione Preventiva (“**Piano Annuale**”); nonché
  - (b) il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework - “RAF”*), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza (con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione), le politiche di governo dei rischi, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli (“**Sistema Limiti Rischio**”);

il Piano Annuale e il Sistema Limiti Rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con delibera del CIPE (“**Delibera CIPE**”);

- (ii) esprime il parere di competenza per l’Autorizzazione Preventiva da rilasciarsi nei casi di cui all’Articolo 6, comma 9 *ter*, Decreto

Legge 269/2003, su istanza di Sace, verificati

- (a) la conformità dell'operazione deliberata da Sace e del relativo impegno assicurativo al Piano Annuale, al RAF e alla Convenzione; nonché
  - (b) il rispetto dei limiti indicati all'articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003.
- (iii) esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.

#### 2.5.4. Garanzie

##### ARTICOLO 6, COMMA 9, DECRETO LEGGE 269/2003

Sace svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (*Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*)<sup>13</sup>, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato.

Sace favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni:

- (i) nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese; nonché
- (ii) gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.<sup>14</sup>

Gli impegni assunti da Sace nello svolgimento dell'attività

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, "1. La società è autorizzata a rilasciare garanzie, nonché ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente secondo quanto stabilito ai sensi del comma 3, gli operatori nazionali e le loro controllate e collegate estere nella loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

2. La società può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati, nonché con enti od imprese esteri ed organismi internazionali; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore."

<sup>14</sup> Periodo introdotto dall'articolo 2 del Decreto Liquidità.

assicurativa di cui all'articolo 6, comma 9, Decreto Legge 269/2003 sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a 24 mesi.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro delle Attività Produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione **non beneficiano della garanzia statale** (“Decreto MEF Esclusione Garanzia Statale”). La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da Sace precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.

**ARTICOLO 6, COMMI 9 BISE 9 TER, DECRETO LEGGE 269/2003 (GARANZIA RISCHI NON DI MERCATO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021)<sup>15</sup>**

Sace assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea<sup>16</sup> di cui all'articolo 6, comma 9, Decreto Legge 269/2003 nella misura del 10% del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con l'articolo 6 Decreto Legge 269/2003, senza vincolo di solidarietà. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di Sace e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto dello Stato, sulla base del Piano Annuale.

Sace rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui all'articolo 6, comma 9 bis, Decreto Legge 269/2003 sopra menzionate in nome proprio e per conto dello Stato.

Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare **elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione** rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da Sace e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è **preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**, sentito il Comitato (“Autorizzazione Preventiva”). Il decreto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei Conti.

Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza siano rivolte

<sup>15</sup> Commi sostituiti dall'articolo 2 del Decreto Liquidità.

<sup>16</sup> Secondo il “Glossario per le Imprese che Esportano” (disponibile al seguente indirizzo <https://www.sacesimest.it/education/ambictionary>), per “rischi non-marketable” si intendono “Secondo la normativa Ocse, rischi politici e commerciali relativi a crediti di durata superiore ai 24 mesi o verso debitori non aventi sede nei Paesi membri dell'Unione Europea o negli altri Paesi di prima categoria dell'area Ocse.”

unicamente a Sace.

**ARTICOLO 6, COMMA 14 BIS, DECRETO LEGGE 269/2003 (GARANZIA A FAVORE DI BANCHE, ISTITUZIONI FINANZIARIE E ALTRI SOGGETTI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DEL CREDITO IN ITALIA A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021)**<sup>17</sup>

Ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, Sace è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea,

- (i) **garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi;**
- (ii) in favore di **banche**, di **istituzioni finanziarie nazionali e internazionali** e degli **altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;**
- (iii) per **finanziamenti**
  - (a) **sotto qualsiasi forma**
  - (b) **concessi alle imprese con sede in Italia;**
- (iv) **entro l’importo complessivo massimo di Euro 200 miliardi.**

È accordata **di diritto** per gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 6, comma 14 *bis*, Decreto Legge 269/2003, la **garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di Sace**. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (“**Decreto MEF Garanzia Banche**”), di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di Sace delle garanzie di cui all’articolo 6, comma 14 *bis*, Decreto Legge 269/2003 e dell’operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell’Unione Europea, e sono altresì individuate le attività che Sace svolge per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**2.5.5. Garanzie esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e deliberate sino al 31 dicembre 2020 (Articolo 2, commi 2 e 3, Decreto Liquidità)**<sup>18</sup>

Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di Sace, nonché le garanzie rilasciate dallo Stato, prima della data di entrata in vigore del Decreto Liquidità sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dall’articolo 2, comma 1, lettera *b*), del Decreto Liquidità (*i.e.*, modifiche all’articolo 6, commi da 9 a 9 *octies*, Decreto Legge 269/2003) e delle disposizioni

<sup>17</sup> Comma introdotto dall’articolo 2 del Decreto Liquidità.

<sup>18</sup> Comma introdotto dall’articolo 2 del Decreto Liquidità.

primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Decreto Liquidità.

Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di Sace, nonché le garanzie rilasciate dallo Stato, nel periodo intercorrente **tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e il 31 dicembre 2020**, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto all'articolo 2, commi 4, 5 e 7, del Decreto Liquidità.

**ARTICOLO 2, COMMI 4 E 5, DECRETO LIQUIDITÀ (SETTORE CROCIERISTICO E DIFESA)**

Per effetto dell'articolo 2, comma 4, Decreto Liquidità sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9 *bis* e seguenti, Decreto Liquidità (come vigente alla data del 6 aprile 2020), le seguenti operazioni nel settore **crocieristico**, specificamente indicate nella tabella allegata al Decreto Liquidità:

- (a) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;
- (b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da Sace;
- (c) ulteriori operazioni deliberate da Sace, entro la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, fino all'importo massimo di Euro 2,6 miliardi.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, Decreto Liquidità è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di Sace, di cui all'articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003 (come vigente alla data del 6 aprile 2020), con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della "Convenzione" approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

- (i) **per il settore crocieristico**, la garanzia dello Stato in favore di Sace su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020 - escluse quelle di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), Decreto Liquidità - non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di Euro 3 miliardi; il totale dell'esposizione cumulata conservata da Sace e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da Sace e ceduto allo Stato;
- (ii) **per il settore difesa**, la garanzia dello Stato in favore di Sace su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di Euro 5 miliardi; il totale

dell'esposizione cumulata conservata da Sace e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29% dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da Sace e ceduto allo Stato.

La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (“**Decreto MEF Garanzia Settori Strategici**”), su istanza di Sace, previo parere dell'I.V.A.S.S. - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del Fondo.

**ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7, DECRETO LIQUIDITÀ (RIASSICURAZIONE)**

Alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, è riassicurato dallo Stato il **90%** degli impegni in essere a tale data assunti da Sace derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli:

- (i) per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo; o
- (ii) per i quali è stata comunicato a Sace il verificarsi di, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro; o
- (iii) per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità ovvero ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, Decreto Liquidità.

Il 90% degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da Sace al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La gestione di tali attivi è affidata a Sace che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Sace possono procedere ad una verifica della coerenza tra ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

Il **90%** degli impegni assunti da Sace nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, Decreto Liquidità, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (“**Decreto MEF Riassicurazione**”), che approva altresì la forma di remunerazione concordata con Sace, sentito il Comitato.

Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, Decreto Liquidità si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9 *bis*, Decreto Legge 269/2003 (come vigente alla data del 6 aprile 2020), in modo che per ogni impegno, esclusa la quota

riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, sia pari alla misura del 90% degli impegni assunti da Sace.

#### 2.5.6. Prossimi *steps* normativi e ulteriori provvedimenti

Legge di conversione del Decreto Cura Italia (disegno di legge di conversione approvato, con modificazioni, al Senato della Repubblica ed in esame alla Camera dei Deputati): l'articolo 53 del Decreto Cura Italia non sarà convertito in quanto *medio tempore* abrogato dal Decreto Liquidità (e, pertanto, salvo la previsione normativa espressa dell'efficacia transitoria degli effetti già prodottisi, con decadenza *ex tunc*).

Legge di conversione del Decreto Liquidità (*iter* parlamentare in fase iniziale).

Legge di approvazione del bilancio dello Stato (per l'individuazione dei limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di Sace e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per conto dello Stato).

Relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto Liquidità, da trasmettersi da parte di Sace al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore del Decreto Liquidità, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

#### Convenzione

Decreto di Nomina Componenti Comitato

Decreto Funzionamento Comitato

Delibera CIPE (*Approvazione Piano Annuale e Sistema Limiti Rischio*)

Decreto MEF Garanzia Banche

Decreto MEF Esclusione Garanzia Statale (*eventuale*)

Autorizzazione Preventiva (*nei casi previsti ed ai fini del rilascio della garanzia*)

Decreto MEF Garanzia Settori Strategici (*nei casi previsti ed ai fini del rilascio della garanzia*)

Decreto MEF Riassicurazione (*nei casi previsti ed ai fini del rilascio della garanzia*)

#### 2.6. CONTRATTI BANCARI: SOTTOSCRIZIONE E COMUNICAZIONI IN FORMA SEMPLIFICATA (ARTICOLO 4 DECRETO LIQUIDITÀ)

In materia di contratti bancari all'articolo 4 del Decreto Liquidità è previsto che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità fino al termine dello stato di emergenza attualmente in essere, ai fini degli articoli 117, 125 *bis*, 126 *quinquies* e 126 *quinquiesdecies* TUB e ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante

strumenti informatici o telematici, i contratti conclusi, da banche e intermediari finanziari con clientela al dettaglio<sup>19</sup>, soddisfano i requisiti ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1 *bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“**Codice dell'Amministrazione Digitale**”)<sup>20</sup> anche se il cliente esprime il proprio consenso per posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo.

A tal fine, è però necessario che:

- (i) la manifestazione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
- (ii) sia indicato il contratto a cui si riferisce, che deve essere identificabile in modo certo; e
- (iii) la documentazione venga conservata insieme al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità (fermo restando che la banca o l'intermediario finanziario dovrà consegnare copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza).

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente da parte della banca o dell'intermediario di copia del testo del contratto su supporto durevole (a mente della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori l'articolo 2 definisce il “*supporto durevole*” come ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate).

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso anche per esercitare il diritto di recesso.

### *Chiarimenti*

La Banca d'Italia, con la Comunicazione del 10 aprile 2020, ha raccomandato agli intermediari di continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio, calibrando la profondità e l'intensità dei controlli da condurre a fini di adeguata verifica. Con riferimento ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, le banche dovranno valutare – sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso – che i fondi siano effettivamente destinati a fornire le imprese della provvista necessaria a far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e

<sup>19</sup> Ai sensi delle Disposizioni sulla “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*”, per “*clientela (o clienti) al dettaglio*” si intendono “*i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese*”.

<sup>20</sup> L'articolo 20, comma 1 *bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che “*Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore*”.

produttiva. La Banca d'Italia verificherà che le banche valutino con la dovuta cautela le richieste provenienti da soggetti caratterizzati da profili di rischio elevato.

## **2.7. TITOLI DI CREDITO: SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA (ARTICOLO 11 DECRETO LIQUIDITÀ)**

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo.

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è comunque pagabile nel giorno di presentazione (a condizione che vi siano fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno) mentre la sospensione dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 opera per i termini:

- (i) per la presentazione al pagamento;
- (ii) per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- (iii) previsti dall'articolo 9 (*Revoca delle autorizzazioni*), comma 2, lettere a) e b) della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9 *bis* (*Preavviso di revoca*), comma 2, della medesima legge;
- (iv) di pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della 15 dicembre 1990, n. 386.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità non sono trasmessi ai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di Commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8 *bis* (*Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative*), commi 1 e 2, della 15 dicembre 1990, n. 386.

### 3. MISURE PER LA GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

#### 3.1. DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (ARTICOLO 5 DEL DECRETO LIQUIDITÀ)

La data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della Crisi") è stata posticipata di un anno al 1° settembre 2021, salvo per le previsioni, modificative del codice civile e già entrate in vigore dal 16 marzo 2019 (ossia dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto legislativo n. 14 del 2019, avvenuta il 14 febbraio 2019), tra gli altri in materia di:

- previsioni sugli assetti organizzativi dell'impresa, ovvero la modifica che investe l'articolo 2086 del codice civile sulla gestione dell'impresa (articolo 375);
- disposizione sugli assetti organizzativi societari, modificativa degli articoli 2257, 2380 *bis*, 2409 *novies*, primo comma e 2475 del codice civile (articolo 377);
- novità sulla responsabilità degli amministratori, modificative degli articoli 2476 e 2486 del codice civile (articolo 378);
- previsioni sulla nomina degli organi di controllo, che modifica l'articolo 2477 del codice civile (articolo 379);
- nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (articoli 385-388).

##### *Chiarimenti*

Il differimento consentirà, altresì, di allineare il Codice della Crisi all'emananda normativa di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante "i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)".

#### 3.2. CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (ARTICOLO 9 DECRETO LIQUIDITÀ)

##### 3.2.1. Misure applicabili ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati

Il Decreto Liquidità ha disposto una proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

##### *Chiarimenti*

Si rimanda ai chiarimenti forniti nel paragrafo 2.1.4. in merito

all'ambito di applicazione della moratoria in parola.

### **3.2.2. Misure applicabili ai procedimenti relativi ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti non omologati pendenti alla data del 23 febbraio 2020**

Nei procedimenti di omologazione relativi ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore:

- (i) può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni, finalizzato al deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 Legge Fallimentare o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 *bis* Legge Fallimentare; l'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 Legge Fallimentare;
- (ii) nel caso in cui voglia modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, può depositare una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini (non superiore a 6 mesi rispetto alle originarie scadenze), depositando altresì la documentazione comprovante la necessità della modifica dei termini medesimi. Il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182 *bis* Legge Fallimentare, procede all'omologa dando espressamente atto delle nuove scadenze.

### **3.2.3. Ulteriori misure applicabili ai concordati preventivi "in bianco" e agli accordi di ristrutturazione dei debiti**

Il Decreto Liquidità riconosce al debitore che abbia già ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, Legge Fallimentare, già ulteriormente prorogato, la possibilità di presentare, prima della relativa scadenza, istanza per la concessione di una ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, Legge Fallimentare.

Analogamente, il debitore al quale sia stato concesso il termine di cui all'articolo 182 *bis*, comma 7, della Legge Fallimentare, può presentare istanza - analoga a quella prevista per il concordato preventivo - per la concessione di una proroga fino a 90 giorni del termine, anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182 *bis*, comma 7, primo periodo, della Legge Fallimentare e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182 *bis*, comma 1, Legge Fallimentare.

### *Chiarimenti*

E' di tutta evidenza che, quanto ai soggetti interessati da percorsi di ristrutturazione del debito nel contesto dei noti strumenti di composizione della crisi di impresa, gli effetti finanziari *in primis*, ma anche patrimoniali ed economici, conseguenti dalla sospensione o dalla limitazione delle attività imprenditoriali imposte *ex lege* al fine di contenere la pandemia, avranno impatti diversi a seconda dello stato di definizione del percorso intrapreso, sia che esso preveda la continuità aziendale, sia nei casi liquidatori.

È quindi verosimile ipotizzare che le imprese che non abbiano ancora definito con i propri creditori l'adesione di questi ultimi – secondo le varie modalità – alla manovra finanziaria sottesa al rispettivo piano di risanamento, di ristrutturazione o concordatario, richiedano di mantenere validi ed efficaci gli accordi di moratoria e di *standstill* già convenuti in via prodromica e funzionale agli accordi definitivi, eventualmente accedendo ad una delle misure previste dalla normativa emergenziale in esame.

All'opposto, i debitori che abbiano in corso di esecuzione concordati preventivi o accordi di ristrutturazione dei debiti, potranno beneficiare della proroga dei termini degli adempimenti prevista *ex lege*.

Maggiormente critica risulta la situazione “di mezzo”, quella nella quale si trovano i debitori che abbiano già presentato il piano (concordatario, di ristrutturazione o di risanamento) nella versione finale, con relativi elaborati attestativi, e sulla base di detto *set* documentale abbiano raggiunto un accordo (eventualmente anche con l'espressione del voto) con i creditori, ma le cui manovre finanziarie non siano ancora iniziate (ad esempio in quanto il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non sono ancora pervenuti all'omologazione).

Per questi ultimi diviene fondamentale dotarsi di tutto quanto risulta necessario per un attento monitoraggio della situazione in essere, come, ad esempio, (i) assicurarsi massima visibilità e controllo dei flussi di cassa, (ii) rivedere la gestione del capitale circolante, le previsioni inventariali, le stime di fabbisogni e fornitura, per

identificare aree di efficientamento con impatto immediato sulla cassa, (iii) effettuare un *focus* su incassi e recupero crediti e sul differimento o riduzione dei pagamenti più significativi, (iv) sviluppare scenari di simulazione progressiva di deterioramento della propria stabilità finanziaria per la determinazione dei *thresholds* di salvaguardia, (v) elaborare una stima accurata dell'impatto COVID-19 sulla *Top Line*, differenziando tale impatto per mercati geografici, categorie di prodotto e segmenti di clientela, (vi) avviare iniziative volte a potenziare nuovi canali di interazione con i clienti e fornitori quali *e-commerce*, *e-payment*, *e-supply chain management*, (vii) preparare e sottoporre a verifica dati finanziari pro-forma, *covenant* finanziari e *special financial statements* utili a rappresentare la situazione del *current trading* nel ragionevole futuro.

Alla luce del patrimonio informativo così acquisito, anche a beneficio dei creditori e di tutti gli *stakeholders* interessati dal percorso di ristrutturazione saranno possibili scelte consapevoli.

### **3.3. DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLE RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA**

#### **3.3.1. Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle richieste per la dichiarazione dello stato di insolvenza**

Il Decreto Liquidità ha introdotto una previsione generale di improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e delle richieste per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi, rispettivamente, degli articoli 15 e 195 della Legge Fallimentare presentati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.

Tale disposizione non trova applicazione in relazione alla richiesta presentata dal Pubblico Ministero nella quale sia richiesta, altresì, l'emissione, da parte del Tribunale, dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, Legge Fallimentare.

#### **3.3.2. Sospensione del calcolo dei termini previsti dalla Legge Fallimentare per la dichiarazione di fallimento e per l'esercizio delle azioni revocatorie**

Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il predetto periodo non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 (*i.e.*, fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa) e 69 *bis* (*i.e.*, decadenza dall'azione e computo dei termini in relazione all'azione revocatoria) Legge Fallimentare.

#### 4. ASPETTI SOCIETARI

##### 4.1. SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DI ALCUNE NORME DI DIRITTO SOCIETARIO

Il Decreto Liquidità consente alle società italiane di non applicare alcune disposizioni di diritto societario fino al 31 dicembre 2020 in ragione dell'attuale situazione emergenziale.

##### 4.1.1. **Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale, di trasformazione e di scioglimento e liquidazione (Articolo 6 del Decreto Liquidità).**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e fino al 31 dicembre 2020, le società che rilevino perdite superiori ad un terzo del proprio capitale sociale non dovranno procedere alla riduzione del capitale sociale ovvero, a seconda dei casi, alla riduzione del capitale sociale e alla reintegrazione dello stesso ovvero alla trasformazione ai sensi degli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 *bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 *ter* codice civile. Analogamente, anche in ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo di legge, la società interessata non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-*duodecies* codice civile.

Resta comunque ferma la previsione in tema di informativa ai soci, prevista per le società per azioni.

##### *Chiarimenti*

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, le disposizioni di cui all'articolo 6, mirano a evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da COVID-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. Inoltre, sempre secondo la relazione, la sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale risponde all'esigenza di fronteggiare l'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

##### 4.1.2. **Disposizioni temporanee sui principi di redazione dei bilanci (Articolo 7 del Decreto Liquidità e Articolo 106 del Decreto Cura Italia)**

Per la redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, le società di diritto italiano potranno valutare le voci del proprio bilancio nella prospettiva della continuità aziendale di cui all'articolo 2423 *bis*, comma 1, n. 1), codice civile, purché vi fosse continuità aziendale nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota

informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Il Decreto Liquidità specifica, inoltre, che questa stessa sospensione si applica anche per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, in quanto le prime misure di contenimento dell'epidemia sono state adottate con il decreto legge n. 6, emanato in quella data, e pertanto si è ritenuto che i primi segnali della crisi economica avrebbero potuto iniziare a manifestarsi a partire da essa.

#### *Chiarimenti*

Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Cura Italia, sono state previste alcune semplificazioni in materia di svolgimento delle assemblee di società [*ed enti, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)*], nonché la proroga delle tempistiche, previste dagli articoli 2364, comma 2, e 2478 *bis*, codice civile o dalle diverse disposizioni statutarie, per la convocazione dell'assemblea ordinaria di approvazione dei bilanci di esercizio (*i.e.*, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

#### **4.1.3. Finanziamenti soci (Articolo 8 del Decreto Liquidità)**

Ai finanziamenti effettuati a favore delle società a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* codice civile (*i.e.*, postergazione legale dei finanziamenti soci o infragruppo).

#### *Chiarimenti*

Come specificato nella relazione illustrativa, nell'attuale situazione congiunturale, l'applicazione dei meccanismi di cui alle norme citate risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell'accrescimento dei flussi di finanziamento.

## 5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE

### 5.1. DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*", aveva già previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali - nonché, in quanto compatibili, tributari e militari [*Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal presente decreto- legge, agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)*] - fino al 22 marzo 2020, con alcune eccezioni relative, essenzialmente, alla giustizia penale, ai procedimenti relativi al diritto di famiglia e ai procedimenti che rivestano carattere di urgenza.

Il Decreto Cura Italia è intervenuto su questo tema, abrogando gli articoli 1 e 2 del menzionato Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 [*il comma abrogativo risulta **soppresso** nel disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)*] e prorogando, con l'articolo 83, il suddetto termine al 15 aprile 2020, con alcuni eccezioni relative, essenzialmente, alla giustizia penale, ai procedimenti relativi al diritto di famiglia e ai procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.

Il Decreto Liquidità, infine, all'articolo 36 ha ulteriormente prorogato il termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020.

Alla luce dell'ultimo intervento legislativo, la disciplina emergenziale del processo è divisa in due distinte fasi temporali:

- (i) la prima, decorrente dal **9 marzo 2020 sino all'11 maggio 2020**, nella quale è prevista il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 83, comma 3, del Decreto Cura Italia;
- (ii) la seconda, decorrente dal **12 maggio al 30 giugno 2020**, è prevista una fase "decentrata" di gestione dell'emergenza, con poteri organizzativi rimessi ai capi degli uffici giudiziari.

#### 5.1.1. Periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020

Salvo per le eccezioni previste dall'articolo 83, comma 3, del Decreto Cura Italia, nel corso del primo periodo è previsto (articolo 83 del Decreto Cura Italia, come esteso temporalmente dall'articolo 36 del Decreto Liquidità):

- (i) il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva a quella dell'11

maggio 2020; e

- (ii) la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ivi inclusi quelli per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale [***quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)***]<sup>21</sup>.

Si intendono pertanto sospesi i termini stabili per:

- (a) la fase delle indagini preliminari;
- (b) l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- (c) la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi;
- (d) le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Si chiarisce, altresì, che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo e in caso di termini computati a ritroso ricadenti in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del Decreto Liquidità, il periodo di sospensione delle udienze non si applica ai procedimenti penali in cui i termini dell'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi alla data dell'11 maggio 2020.

---

<sup>21</sup> Si segnala che il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia, nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), prevede l'introduzione, all'articolo 83 del Decreto Cura Italia, del seguente comma 20 bis "Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28", nonché del seguente comma 20 ter "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia".

### 5.1.2. Periodo 12 maggio 2020 - 30 giugno 2020

I capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie al fine di consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Tra dette misure si segnalano, *inter alia*, la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti [***e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766)***] mediante collegamenti da remoto (che consentano in ogni caso di salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti) individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (come Microsoft Teams e Skype for Business), la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al **30 giugno 2020** nei procedimenti civili e penali che non rientrino tra le eccezioni di cui all'articolo 83, comma 3, del Decreto Cura Italia e la previsione relativa allo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Per il periodo di efficacia dei provvedimenti sopra richiamati, è espressamente prevista la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati solo mediante presentazione della domanda giudiziale.

Gli articoli 84 e 85 del Decreto Cura Italia prevedono analoghe misure in materia di giurisdizione amministrativa e contabile.

## 6. ULTERIORI PREVISIONI

Si segnalano, altresì, alcune ulteriori previsioni contenute, rispettivamente, nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità, che, pur non espressamente trattate nel presente documento, possono risultare di interesse.

### 6.1. DECRETO CURA ITALIA

- (i) Titolo I (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale*);
- (ii) Titolo II (*Misure a sostegno del lavoro*);
- (iii) Titolo III (*Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*);
- (iv) ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), articolo 49 *bis* (*Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020*);
- (v) Articolo 50 (*Modifiche alla disciplina FIR*);
- (vi) Articolo 51 (*Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'articolo 112 del TUB*);
- (vii) Articolo 52 (*Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)*);
- (viii) Articolo 54 (*Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»*);
- (ix) ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), articolo 54 *bis* (*Fondo Simest*);
- (x) ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), articolo 54 *ter* (*Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa*);
- (xi) ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), articolo 54 *quater* (*Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura*);
- (xii) Articolo 55 (*Misure di sostegno finanziario alle imprese*);
- (xiii) Articolo 58 (*Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81*);
- (xiv) Titolo IV (*Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese*);

- (xv) Titolo V (*Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19*);
- (xvi) ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), articolo 72 *ter* (*Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati*);
- (xvii) ove il disegno di legge di conversione del Decreto Cura Italia venisse approvato nel testo del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 9 aprile 2020 (di cui allo stampato Senato n. 1766), articolo 72 *quater* (*Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza da COVID-19*);
- (xviii) Articolo 78 (*Misure in favore del settore agricolo e della pesca*);
- (xix) Articolo 79 (*Misure urgenti per il trasporto aereo*);
- (xx) Articolo 91 (*Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazioni delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*);
- (xxi) Articolo 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*).

## 6.2. DECRETO LIQUIDITÀ

- (i) Articolo 2 (*Misure per il sostegno dell'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese*);
- (ii) Articolo 3 (*SACE S.p.A.*);
- (iii) Articolo 12 (*Fondo solidarietà muti “prima casa”, c.d. “Fondo Gasparrini”*);
- (iv) Capo III (*Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*) [*i.e.*, c.d. *Golden Power*];
- (v) Capo IV (*Misure fiscali e contabili*);
- (vi) Capo VI (*Disposizioni in materia di salute e di lavoro*).

## 7. OPEN ISSUES

Come già scritto, lo scopo del presente documento è quello di offrire una sintesi delle principali novità portate dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità con particolare riguardo alle previsioni finalizzate ad arginare l’impatto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 dal punto di vista economico e finanziario.

Al contempo, si è cercato di fornire alcune prime interpretazioni, segnalando quanto emerge dai lavori preparatori, dalle relazioni illustrative, dai *dossier* di studio del Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, dalle proposte di emendamento in sede di conversione, nonché dalle comunicazioni delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob, IVASS) e delle associazioni di categoria (ABI).

Pare utile riepilogare di seguito alcuni degli *open issues* affrontati e in merito ai quali è auspicabile un intervento chiarificatore *in primis* da parte del legislatore:

- (i) Soggetti beneficiari della Moratoria Cura Italia (*paragrafo 2.1.1 punto 1.*);
- (ii) Elementi accessori oggetto della Moratoria Cura Italia (*paragrafo 2.1.1 punto 3.*);
- (iii) Protezioni di legge rispetto alle misure oggetto della Moratoria Cura Italia (*paragrafo 2.1.1 punto 4.*);
- (iv) Conseguenze in merito alla classificazione dei crediti oggetto della Moratoria Cura Italia (*paragrafo 2.1.1 punto 7.*);
- (v) Soggetti beneficiari dell’Addendum all’Accordo ABI (*paragrafo 2.1.2 punto 3.*);
- (vi) Applicabilità di condizioni migliorative rispetto alle previsioni dell’Addendum all’Accordo ABI (*paragrafo 2.1.2 punto 8.*);
- (vii) Soggetti beneficiari della moratoria *ex* articolo 13, comma 1, lettera f) del Decreto Liquidità (*paragrafo 2.1.3.*);
- (viii) Ambito di applicazione della moratoria *ex* articolo 9, comma 1, del Decreto Liquidità (*paragrafo 2.1.4 – paragrafo 3.2.1.*);
- (ix) Chiarimenti ulteriori rispetto alle Linee Guida Sace-Covid-19 (*paragrafo 2.2 punto 8.*);
- (x) Applicazione degli obblighi antiriciclaggio (*paragrafo 2.2 punto 8. / paragrafo 2.6.*);
- (xi) Novero dei soggetti finanziatori con garanzia Sace (*paragrafo 2.2 punto 9.*);
- (xii) Esclusioni delle operazioni di “rifinanziamento” con garanzia Sace (*paragrafo 2.2 punto 10.*);
- (xiii) Applicazione temporale del divieto di distribuzione di dividendi (*paragrafo 2.2 punto 12.*);
- (xiv) Criticità sottese alle operazioni di “rifinanziamento” con garanzia FCG PMI (*paragrafo 2.3 punto 8.*);
- (xv) Ammissibilità alla garanzia FCG PMI in caso di sospensione o allungamento dei finanziamenti garantiti (*paragrafo 2.3 punto 9.*);
- (xvi) Cumulo di garanzie (*paragrafo 2.3 punto 17.*).

L’elenco sopra riportato non ha evidentemente alcuna pretesa di esaustività.

## 8. DOCUMENTAZIONE DI INTERESSE

### 8.1. DOCUMENTAZIONE SOVRANAZIONALE

- (1) INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, *Application of IFRS 9 in the light of the coronavirus uncertainty*, 27 marzo 2020;
- (2) FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, *World Economic Outlook Reports*, aprile 2020

### 8.2. DOCUMENTAZIONE UNIONE EUROPEA

- (3) EUROPEAN INVESTMENT BANK, *EIB Group's response to economic effects of COVID-19 crisis*, 16 aprile 2020;
- (4) PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, *Memorandum on Providing COVID-19 Assistance to the Italian Republic*, 10 aprile 2020;
- (5) EUROPEAN INVESTMENT FUND, *Coronavirus outbreak: EIB Group's response to the pandemic*, 6 aprile 2020; con riferimento alle misure si veda quanto riportato al seguente indirizzo <https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm>;
- (6) COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, *Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, 3 aprile 2020; con riferimento alle misure relative all'Italia si veda il documento reperibile al seguente indirizzo [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip\\_20\\_655](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_655);
- (7) COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA, Comunicazione "*Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01*", integrata con la Comunicazione C(2020) 2215 final);
- (8) EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis*, 2 aprile 2020;
- (9) EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY, *Public Statement* dedicato a "*Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*", 25 marzo 2020;
- (10) EUROPEAN BANKING AUTHORITY, avente ad oggetto "*The application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures*", 25 marzo 2020;
- (11) EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *Opinion of the European Banking Authority on the European Commission's amendments relating to the final draft Regulatory Technical Standards on Assigning Risk Weights to Specialised Lending Exposures under Article 153(9) of Regulation (EU) No 575/2013*, 27 marzo 2020;
- (12) EUROPEAN BANKING AUTHORITY, *FAQs sulle misure in risposta all'emergenza COVID-19*;

- (13) CONFERENCE ON EUROPEAN RESTRUCTURING AND INSOLVENCY LAW, *COVID-19 urges legislators to adapt insolvency legislation*, 20 marzo 2020;

### 8.3. DOCUMENTAZIONE INTERNA

- (14) DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CURA ITALIA (A.S. 1766 e A.C. 2463);
- (15) DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LIQUIDITÀ (A.C. 2461);
- (16) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO;
- (17) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, FAQs, 24 marzo 2020;;
- (18) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *La moratoria per microimprese e PMI, cosa c'è da sapere*, 22 marzo 2020;
- (19) UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA, *Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19*, 16 aprile 2020;
- (20) AGENZIA DELLE ENTRATE, *Decreto Legge n. 23/2020. Il vademecum e la circolare*, 13 aprile 2020;
- (21) BANCA D'ITALIA, *Raccomandazione su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19*, 10 aprile 2020;
- (22) BANCA D'ITALIA, *Attività a garanzia delle operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema: misure di allentamento in risposta all'emergenza COVID-19*, Comunicato stampa 8 aprile 2020;
- (23) BANCA D'ITALIA, *Decreto Legge "Cura Italia" (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi*, Comunicazione del 23 marzo 2020;
- (24) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Emergenza COVID-19, come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25 mila Euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI*, 16 aprile 2020;
- (25) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Circolare Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23. Finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI – Articolo 13, comma 1, lettera m)*, 16 aprile 2020;
- (26) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Circolare ABI Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, 9 aprile 2020;
- (27) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Beni strumentali (Nuova Sabatini) - Moratoria ex decreto- legge n. 18/ 2020 dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013 - modalità di comunicazione della sospensione*, 7 aprile 2020;

- (28) ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19*, 24 marzo 2020;
- (29) GRUPPO CASSA DEPOSITI E PRESTITI, *Misure straordinarie del Gruppo CDP*,
- (30) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *Circolare n. 9/2020 - Innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale*, 7 aprile 2020;
- (31) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *FAQs su Richieste ai sensi dell'Addendum all'Accordo per il credito 2019 / sospensione ai sensi della lettera f), comma 1, articolo 49 del DL Cura Italia*, 24 marzo 2020;
- (32) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *Circolare n. 8/2020 - Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, 19 marzo 2020;
- (33) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *Circolare n. 5/2020 - Addendum Accordo per il Credito 2019*, 11 marzo 2020;
- (34) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *Disposizioni operative*, in vigore dal 15 marzo 2019 - Approvate ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017;
- (35) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale. Per finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell'art. 13 del DL Liquidità*;
- (36) FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, *Allegato 13 ter - Richiesta di estensione della durata della garanzia ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettere a) b) e c), del DL n. 18/2020 "Cura Italia"*,
- (37) SACE S.P.A., *Linee guida sulla Garanzia dello Stato su Finanziamenti concessi dalle banche*, aprile 2020;

- (38) SACE S.P.A., “*Emergenza Covid-19 -Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche – Come ottenere la garanzia ?*”, aprile 2020;
- (39) ASSONIME, *Circolare n. 5 su Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19*, 10 aprile 2020.

*Il presente lavoro è stato chiuso il 19 aprile 2020 ed è soggetto a costanti aggiornamenti.*

---

**Avv. Matteo Bascelli**

matteo.bascelli@lmslex.com

Tel: +39 02 881861

**Avv. Elena Grigò**

elena.grigo@lmslex.com

Tel: +39 02 881861